

6 LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE DEL POR

Le condizioni di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del QCS obiettivo 1, cui si fa riferimento per quanto non sia specificamente indicato nel presente testo.

Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 53.2 del Regolamento 1260/99.

6.1 COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

L'autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e della attuazione, e in particolare delle attività indicate all'art. 34 del Regolamento (CE) n.1260/1999.

L'Autorità di Gestione designata per il POR Sardegna è:

Regione Autonoma Sardegna

Centro Regionale di Programmazione
Via Mameli, 88

09123 Cagliari

Responsabile: Direttore pro-tempore

posta elettronica: CRP@regione.sardegna.it

Attività di coordinamento

Nel rispetto dell'art. 10 del Regolamento (CE) n.1260/99 , il coordinamento dell'attuazione del POR è affidato alla AdG, organizzata in gruppi di lavoro responsabili dell'Asse prioritario di intervento.

Coordinamento per Fondo strutturale

L'AdG del POR assicura il coordinamento a livello di Fondi strutturali.

Le Amministrazioni capofila dei singoli fondi che assicurano il coordinamento delle attività sono individuate nelle seguenti strutture regionali:

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR:

Centro Regionale di Programmazione

Responsabile: Direttore pro-tempore

Via Mameli, 88 09123 Cagliari

Posta elettronica: crp@regione.sardegna.it

Fondo Sociale Europeo (FSE)

Assessorato al Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza

Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Via XXVIII febbraio, 5 – 09131 Cagliari
Posta elettronica: lavoro@regione.sardegna.it

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA)

Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari
Posta elettronica: agricoltura@regione.sardegna.it

Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP)

Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Via Biasi, 7/9 – 09131 Cagliari
Posta elettronica: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

Ai fini dell'attività di coordinamento, l'Autorità di gestione, d'intesa con gli uffici regionali capofila per fondo, organizza riunioni periodiche e individua le metodologie comuni ed identifica le soluzioni agli eventuali problemi manifestatesi. Se necessario, e ogni qualvolta è ritenuto opportuno, i problemi specifici vengono posti all'attenzione del Comitato di Sorveglianza, alle cui decisioni le Amministrazioni dovranno conformarsi.

L'Autorità di Gestione del POR, al fine di assicurare un adeguato flusso di informazioni, nell'ambito del coordinamento generale, comunica tempestivamente e con regolarità alle altre Amministrazioni capofila sopra elencate eventuali elementi e posizioni di carattere generale, ivi compresi quelli comunicati dall'Autorità di Gestione del QCS, che hanno ripercussioni "orizzontali" sugli interventi. Le Amministrazioni capofila per Fondo e i Responsabili di Misura si impegnano ad attivare un flusso continuo di informazione e comunicazioni sull'attuazione degli interventi di propria competenza secondo le indicazioni e le richieste dell'Autorità di Gestione del POR.

L'Autorità di Gestione del POR, sulla base delle informazioni relative allo stato di attuazione del POR, incontra le amministrazioni capofila per Fondo e i Responsabili di Misura per concordare metodologie comuni ed identificare eventuali soluzioni ai problemi manifestati. Se necessario, e ogni qualvolta l'AdG lo ritiene opportuno, il problema viene posto all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del POR, alle cui decisioni le Amministrazioni devono conformarsi.

Nel Complemento di Programmazione saranno individuati i Servizi regionali responsabili dell'attuazione delle singole misure e precisati compiti, responsabilità e modalità operative degli stessi.

L'Autorità di Gestione riferirà periodicamente al Comitato di Sorveglianza in merito al processo di avvicendamento della struttura: entro il 31.12.2004 presenterà al Comitato di Sorveglianza un organigramma della Autorità di gestione con l'indicazione delle successive fasi di potenziamento.

L'Autorità di Gestione assicurerà l'efficienza e l'efficacia organizzativa del POR attraverso il contestuale rafforzamento della struttura amministrativa, in particolare affrontando le seguenti questioni:

- rafforzamento del Centro Regionale di Programmazione.
- assegnazione di sufficiente disponibilità di personale qualificato alle strutture, la cui attività si concentri sugli interventi dei Fondi Strutturali (Servizi responsabili di misura, Ufficio di controllo di II livello, Autorità di Pagamento)
- creazione di una rete affidabile fra le strutture coinvolte negli interventi dei Fondi Strutturali (definizione di procedure di qualità, creazione di reti interne)
- creazione di sistemi di controllo di qualità.

Coordinamento tra livello centrale e regionale

Al fine di:

- evitare la sovrapposizione di interventi;
- garantire la coerenza degli interventi nello stesso settore;
- garantire la correlazione degli interventi al territorio,
- il coordinamento tra i programmi nazionali e il POR verrà assicurato attraverso con:
- la partecipazione al Comitato di Sorveglianza del POR delle Amministrazioni nazionali di settore;
- la partecipazione dell'Autorità di gestione regionale con un proprio rappresentante al Comitato di Sorveglianza del QCS ed ai Comitati di Sorveglianza dei PON;
- l'elaborazione periodica di un documento che illustra gli interventi effettuati o programmati nei settori di competenza da inviare alle Amministrazioni nazionali di settore.

Coordinamento a livello regionale e di programma operativo.

Il coordinamento tra programmazione regionale e Programma operativo è assicurato dal Centro Regionale di Programmazione in quanto Autorità di Gestione, destinatario di competenze in materia di programmazione generale di sviluppo e di coordinamento della programmazione comunitaria, sia mediante la partecipazione al CdS dei Servizi delle Amministrazioni regionali responsabili della programmazione settoriale.

6.2 COINVOLGIMENTO DEI PARTNER SOCIO-ECONOMICI E ISTITUZIONALI

Orientamenti generali

Per il conseguimento degli obiettivi generali del QCS e del POR la Giunta regionale ha attivato, presso la Presidenza della Giunta, il "Tavolo regionale per i Fondi Strutturali 2000-2006". Al Tavolo hanno partecipato ampie rappresentanze degli Enti locali, delle Parti Economiche e Sociali e del Terzo settore.

Alle Province, in particolare, è stato demandato il compito di promuovere, nel loro ambito di competenza territoriale, l'attività di concertazione con i soggetti di livello locale, per acquisire una connotazione più precisa dei fabbisogni espressi a livello territoriale e per rappresentare in modo adeguato le soluzioni da adottare.

I periodici incontri hanno consentito di:

- realizzare un confronto preventivo sulle linee strategiche del Programma Operativo Regionale, che sono state enunciate nel Rapporto Interinale Regionale;
- organizzare, a livello regionale, e, per il tramite delle Province, in sede locale, l'attività di informazione per i potenziali beneficiari finali delle azioni che verranno attivate dal Programma Operativo;

- acquisire i contributi delle parti economiche e sociali e delle Organizzazioni Non Governative (ONG);
- impostare le modalità di valutazione partecipata degli interventi in grado anche di agevolare la fase attuativa del Programma.

L'attività di partenariato, già adeguatamente attuata nella fase di predisposizione del POR, troverà ulteriore impulso operativo nella implementazione del programma con il coinvolgimento dei partner anche nelle fasi di attuazione.

In particolare l'Autorità di Gestione:

- svilupperà una periodica informazione alle autonomie locali ed alle parti economiche e sociali, onde ricevere osservazioni e proposte da utilizzare per l'efficace attuazione del POR;
- rafforzerà il ruolo del partenariato attraverso l'organizzazione dei Forum.

Per le fasi di attuazione e valutazione, l'attività di concertazione sarà sviluppata sia nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, nel quale figureranno rappresentanze delle parti economiche e sociali, sia attraverso il Tavolo regionale già attivato nelle fasi del processo di programmazione.

L'Autorità di Gestione del POR Sardegna ha presentato in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partners socio-economici e istituzionali, con particolare riferimento al ruolo esercitato dalle diverse parti nelle fasi di sorveglianza e valutazione degli interventi.

Autorità Ambientale

L'Autorità ambientale, che ha sede presso:

Assessorato della Difesa dell'Ambiente
 Direzione generale dell'Ambiente
 Responsabile: Direttore generale pro-tempore
 Via Roma, 80 – 09131 Cagliari

E-mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

L'Autorità Ambientale regionale svolge il ruolo di operare ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi e segnatamente in tutti gli interventi previsti dal P.O.R., in una prospettiva di sviluppo sostenibile nonché di assicurare la conformità delle azioni con la politica e la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente.

Il responsabile dell'Autorità Ambientale regionale è il Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. Al fine di assicurare un'efficace assolvimento dei compiti l'Autorità ambientale regionale si avvale di un Responsabile di settore, coadiuvato dalla Task Force messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nell'ambito del progetto operativo del PON ATAS.

Le competenze dell'Autorità Ambientale rimangono quelle definite nella fase di avvio della programmazione.

L'Autorità ambientale ha il compito di:

- cooperare sistematicamente con l’Autorità di gestione del POR e i responsabili degli assi prioritari e delle misure, in tutte le fasi di predisposizione (a cominciare dai Complementi programmazione), attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell’implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente;
- assicurare la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-ambientale, archeologico e paesaggistico;
- coordinarsi con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici della Regione per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti alla valutazione degli aspetti ambientali;
- predisporre, in collaborazione con gli organismi competenti, adeguati sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell’ambiente, pertinenti alle azioni finanziate dai Fondi;

collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione del POR, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un’analisi del ruolo svolto dall’ Autorità ambientale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.

Per la seconda fase del POR occorre ulteriormente consolidare l’azione dell’Autorità Ambientale, soprattutto per creare, nell’ottica della strategia di sviluppo sostenibile di Göteborg, le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi ordinari di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo.

Il pieno coinvolgimento operativo dell’Autorità ambientale sarà garantito con la partecipazione alle attività di programmazione e attuazione degli interventi così come previsto dal Piano Operativo di Cooperazione Sistemica tra l’Autorità Ambientale e l’Autorità di Gestione

Poiché il tema della sostenibilità non può essere affrontato in una logica settoriale, la Regione ha provveduto all’istituzione, presso la Direzione Generale dell’Ambiente, di apposito Servizio, denominato “Servizio Sviluppo Sostenibile, Autorità Ambientale e Politiche Comunitarie”.

L’Amministrazione regionale provvederà a consolidare la predetta struttura al fine di garantire l’integrazione della sostenibilità ambientale, prevista per i programmi comunitari, nell’azione ordinaria di governo, attraverso l’elaborazione di strategie di azione e metodologie innovative, il supporto ai processi locali (Agenda 21), il coordinamento di reti di informazione ed educazione ambientale (INFEA).

A tal fine l’Amministrazione regionale valuterà, assieme all’Autorità Ambientale, la necessità di aggiornare il Piano Operativo di Cooperazione Sistemica per la seconda fase di attuazione e trasmetterà, entro il 31.12.2005, un documento di informativa al Comitato di Sorveglianza del POR per il successivo inoltro al CdS del QCS circa le soluzioni istituzionali, organizzative e di allocazione di risorse, che si intendono adottare per dare continuità di medio-lungo periodo alla funzione attualmente svolta nell’ambito dei Fondi Strutturali, dall’Autorità Ambientale.

E' altresì indispensabile elaborare entro il 31.12.2004 un Piano di cooperazione tra Autorità Ambientale e ARPA in modo tale che la stessa Autorità Ambientale possa ottenere, anche mediante il contributo della Task Force del PON ATAS, messa a disposizione dalla stessa ARPA, il necessario supporto tecnico scientifico sia per quanto riguarda il monitoraggio che per l'elaborazione dei dati ambientali.

L'Autorità di Gestione della Sardegna e l'Autorità ambientale partecipano alla "Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi Strutturali".

L'Autorità per le Politiche di Genere

L'Autorità per le Politiche di Genere opera ai fini di una corretta ed efficace integrazione del principio di mainstreaming di genere in tutti gli interventi messi in atto dal POR Sardegna e assicura, altresì, la conformità degli interventi con la politica e la legislazione comunitaria in materia di pari opportunità e mainstreaming di genere.

L'Autorità per le Politiche di Genere è rappresentata dalla Referente per le Pari Opportunità presso l'Autorità di Gestione e si avvale del supporto del team della rete di animatrici Pari Opportunità, costituito da una o più responsabili che operano negli Assessorati dell'Amministrazione Regionale e degli Enti strumentali della Regione, e della struttura tecnica prevista nell'ambito del PON ATAS del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Autorità per le Politiche di Genere interviene in tutte le fasi di attuazione del Programma e svolge un ruolo consultivo, propositivo e promozionale in materia di pari opportunità nei confronti dell'Autorità di Gestione del POR Sardegna; inoltre, svolge un utile funzione di raccordo con i diversi soggetti istituzionali che a vario titolo intervengono nell'attuazione di politiche per le pari opportunità (ad es. Consigliere di Parità, Comitati e Organismi istituzionali per le Pari Opportunità presenti a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale). In particolare:

- in fase di Programmazione: formula gli orientamenti per la programmazione; individua le azioni da promuovere; interviene nell'elaborazione dei criteri di selezione e di ammissibilità dei progetti; assiste alla stesura e alla revisione in itinere dei documenti di programmazione e dei documenti tecnici;
- in fase di attuazione: interviene nella fase di predisposizione degli atti amministrativi e dei bandi; svolge azioni di sensibilizzazione e informazione degli enti attuatori per la declinazione, in sede progettuale, delle priorità di pari opportunità fissata nei bandi; contribuisce alla definizione degli indicatori di pari opportunità per il sistema di monitoraggio regionale; garantisce ai responsabili di misura ogni supporto per l'applicazione trasversale del principio di pari opportunità; contribuisce alla redazione del Rapporto annuale di esecuzione per la parte relativa all'attuazione della priorità trasversale e delle misure per le pari opportunità; infine, contribuisce alla definizione di azioni specifiche nell'ambito del Piano di Comunicazione del POR e nella elaborazione documentale specifica del sito WEB del POR Sardegna e del sito nazionale della "Rete pari opportunità" promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità, nell'ambito del PON ATAS;
- in fase di valutazione: verifica il perseguimento degli obiettivi posti in sede di programmazione nel corso dell'attuazione del POR; predisporre modelli valutativi in collaborazione con il Nucleo di Valutazione Regionale; contribuisce a formulare le analisi dei progetti, applicando i modelli di valutazione indicati nella VISPO.

L'Autorità per le Politiche di Genere ha, in particolare, il compito di intervenire nella fase di elaborazione dei bandi, esprimendo parere preventivo obbligatorio ma non vincolante, al fine di suggerire aggiustamenti e correttivi nel caso in cui l'atto si discosti dal rispetto degli obiettivi di genere.

L'attività dell'Autorità viene esercitata anche nei confronti delle attività svolte dagli Enti strumentali regionali in attuazione del POR.

6.3 ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DEI FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento ai compiti descritti all'art.34 del Regolamento (CE) n.1260/99 ed alle procedure indicate all'art.32, l'Amministrazione regionale organizzerà i flussi finanziari al fine di garantire un efficace trasferimento delle risorse ai beneficiari finali.

Tenendo conto delle caratteristiche delle procedure finanziarie per il periodo 2000-2006 (art. 31 e 32 del Regolamento CE n° 1260/99) è indispensabile conseguire una semplificazione ed un miglioramento dei circuiti finanziari. I principali elementi su cui la Regione interverrà sono:

- il miglioramento del sistema contabile e la semplificazione delle procedure di trasferimento delle risorse finanziarie a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse stesse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;
- la creazione di strumenti più efficienti per la raccolta dei dati inclusi nelle dichiarazioni di spesa e la definizione di procedure di controllo incrociato che assicurino la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario contenuto nei rapporti annuali di cui all'art.37 del Regolamento (CE) 1260/99 e le dichiarazioni di spesa stesse, prima della loro presentazione alla Commissione Europea;
- lo sforzo di rendere le procedure di bilancio compatibili con quelle relative ai Fondi Strutturali, e in particolare la definizione di una struttura più flessibile del bilancio stesso e prevedendo allegati analitici al bilancio regionale contenenti indicazioni sull'effettivo utilizzo di ciascuna fonte di finanziamento;
- la possibilità di rilevare, quantificare e gestire, a livello di bilancio, le risorse "liberate" dall'imputazione al POR di progetti finanziati originariamente con fonti nazionali.

Le Autorità di Pagamento

In conformità agli artt. 9 e 32 del Regolamento 1260/99, l'Autorità di Pagamento è responsabile dell'elaborazione, certificazione e presentazione delle richieste di pagamento e titolata a ricevere i pagamenti dalla Commissione. L'Autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima dai responsabili di misura - senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati - gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi cui hanno diritto. Le funzioni dell'Autorità di Pagamento sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 438/2001.

Le Autorità di Pagamento del POR distinte per Fondo strutturale sono:

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

Regione Sardegna

Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Direzione generale del Bilancio

Responsabile: Direttore generale pro-tempore

Via Mameli, 88 09123 Cagliari
Posta elettronica: bilancio.prog@regione.sardegna.it

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG)

Regione Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Via Pessagno, 4 – 09126 Cagliari
Posta elettronica: agricoltura@regione.sardegna.it

Fondo Sociale Europeo (FSE)

Regione Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Via XXVIII febbraio, 5 – 09131 Cagliari
Posta elettronica: lavoro@regione.sardegna.it

Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP)

Regione Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Responsabile: Direttore generale pro-tempore
Posta elettronica: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

L'Autorità di pagamento del FESR assicurerà il coordinamento tra le Autorità di pagamento dei singoli Fondi.

Al Centro Regionale di Programmazione, autorità di gestione del POR (anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico) dovrà, puntualmente, essere trasmessa una copia completa delle attestazioni di spesa da parte delle Autorità di pagamento per i rispettivi dei fondi.

Sistema di gestione delle risorse finanziarie

La Regione provvede alla gestione delle risorse finanziarie sulla base della legislazione amministrativa e contabile nazionale e regionale.

La L.R. n. 11/1983 e successive modificazioni autorizza :

- ad iscrivere le assegnazioni comunitarie e nazionali a seguito, rispettivamente dell'approvazione del POR da parte dell'UE e della delibera CIPE di cofinanziamento Nazionale;
- ad assumere obbligazioni, anche a carico dagli esercizi successivi in conformità all'importo e secondo la disposizione temporale delle risorse disposte.

L'iscrizione nel Bilancio regionale delle assegnazioni comunitarie e statali avverrà nel modo seguente:

- le assegnazioni comunitarie e statali sono iscritte in unico capitolo di spesa sotto la voce di "Assegnazioni Statali (AS)"
- la partecipazione regionale sarà iscritta, per ogni misura sotto la voce "Fondi Regionali (FR)".

Una apposita codificazione, attraverso la destinazione delle risorse, renderà possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa al POR Sardegna nell'ambito della contabilità generale.

Il sistema di contabilità delle risorse comunitarie avverrà attraverso il bilancio regionale di previsione.

Da un punto di vista informatico, le operazioni sono supportate dal sistema informativo dell'Assessorato regionale del Bilancio e Credito e della Ragioneria generale. Riguardo ai circuiti finanziari:

- le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n.183/87, sull'apposito conto corrente infruttifero intestato alla Regione Sardegna presso la Tesoreria Centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione Europea;
- la Regione, nel rispetto delle procedure di contabilità, preleva le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale dal proprio conto corrente presso la Tesoreria Centrale dello Stato, iscrivendole su uno specifico Fondo del Bilancio regionale; cumulativo per i contributi comunitari e per le assegnazioni statali. Con provvedimento amministrativo le risorse vengono prelevate dal Fondo per l'iscrizione sulle Unità Previsionali di Base (UPB) e sui capitoli operativi di spesa delle Amministrazioni responsabili delle Misure del Programma operativo.

Ogni Unità previsionale di base farà capo ad un unico "centro di responsabilità". Sarà possibile accorpate all'interno dell'unità previsionale di base le misure gestite dallo stesso centro di responsabilità.

Le modifiche e le variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatte alcune eccezioni, potranno essere apportate con Decreto dell'Assessore competente per materia che lo comunicherà all'Assessore della Programmazione e Bilancio.

Le modalità con cui la Regione opererà il trasferimento delle risorse finanziarie ai Beneficiari finali degli interventi previsti dal Programma operativo, ove non previste dalle vigenti disposizioni normative o dalle procedure di attuazione del POR, vengono disciplinate negli atti di concessione o delega dei finanziamenti accordati. L'autorizzazione al trasferimento delle risorse al Beneficiario finale viene disposto dal Servizio competente della gestione della Misura o di una parte di essa. Le erogazioni sono trasmesse dal Servizio di Ragioneria della Regione che provvede all'emissione del mandato di pagamento in favore del Beneficiario finale compatibilmente con le disponibilità di cassa ma comunque in tempi accettabilmente brevi.

Esecuzione finanziaria degli interventi

Per quanto concerne gli impegni contabili a favore degli aventi titolo, i medesimi sono assunti sul bilancio regionale, solo dopo l'approvazione dei progetti ammessi a finanziamento, che di norma avviene a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legislazione statale e regionale. Tanto, al fine di assumere obbligazioni nei confronti dei soggetti beneficiari solo per quelle iniziative per cui si sono concretizzate le condizioni per l'immediata cantierabilità.

Per quanto concerne i regimi di aiuto, le erogazioni, in conformità alle normative comunitarie e nazionali, e regionali sono effettuate su conti vincolati presso Istituti bancari indicati dagli stessi soggetti beneficiari del contributo sui quali verranno riversate le risorse di propria

spettanza, legate alle iniziative; i pagamenti da parte del beneficiario avverranno esclusivamente attraverso gli stessi conti. Eventuali interessi attivi maturati sulla quota di cofinanziamento pubblica dovranno essere attribuiti alla Regione ed utilizzati per ulteriori iniziative di sviluppo. Con deliberazione di Giunta vengono istituiti, nella parte entrata del bilancio regionale, specifici capitoli su cui sono riscossi gli interessi attivi maturati. Dette entrate sono attribuite nella parte spesa ai capitoli di originaria erogazione.

Per gli interventi attribuiti alla competenza delle Autonomie locali e degli organismi pubblici, la Regione procede all'impegno della spesa a favore dei medesimi, ad avvenuta acquisizione della dichiarazione del rappresentante legale di aver completato l'intero iter procedurale per l'attuazione del progetto, con contestuale accredito dell'anticipazione del 7% dell'importo dello stesso; successive erogazioni sono disposte, nei limiti e con le modalità da disciplinare con successivi atti, previa dichiarazione del rappresentante legale che le iniziative cofinanziate procedono con regolarità e che le spese riferite alla anticipazione – il cui elenco dettagliato riportante gli importi e gli estremi della relativa documentazione dovrà essere allegato e sottoscritto dal responsabile del procedimento – sono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Per quanto concerne i recuperi conseguenti all'accertamento di irregolarità, con Decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio vengono istituiti, nella parte entrata del Bilancio regionale, specifici capitoli su cui sono iscritte le somme recuperate. Dette entrate sono attribuite nella parte spesa ai capitoli di originaria destinazione se il recupero è avvenuto entro i termini per l'impegnabilità dei Fondi. In caso contrario rimangono acquisite sul fondo generale delle entrate del Bilancio regionale.

Modalità di attivazione dei flussi finanziari

Come previsto dall'art.32 del Regolamento (CE) 1260/99, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall'art. 31, interviene all'atto della Decisione che approva il Programma. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al singolo intervento e, in funzione della disponibilità del Bilancio, può essere frazionata su non più di due esercizi di bilancio.

Con l'avvenuta erogazione dell'acconto, da parte della Commissione, lo Stato provvede, per quanto di competenza, ad assegnare le risorse stanziare per il cofinanziamento nazionale.

Le Autorità di Pagamento regionali presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, contestualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, ed alle rispettive Amministrazioni capofila nazionali dei singoli Fondi per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione Europea. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo, all'Autorità di Gestione del POR anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico. Le Autorità di Pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la quota nazionale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce all'Amministrazione Regionale le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87. Le procedure relative al trasferimento della quota

nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali devono essere improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti, e si impegnano a provvedere al pagamento nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i termini previsti dall'art. 32 par.1 del Regolamento CE 1260/99.

La Commissione provvede al pagamento nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i termini previsti dall'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1260/99. Ove la Commissione ritenesse di non rispettare tali termini, ne dà notizia motivata all'Autorità di Gestione del QCS, del POR, all'Amministrazione capofila nazionale e regionale per Fondo e all'Autorità di Pagamento interessata entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

Al fine di consentire ai beneficiari di disporre delle necessarie disponibilità finanziarie, l'Amministrazione regionale potrà disporre l'erogazione di anticipazioni nei limiti delle disposizioni normative. Le erogazioni successive avverranno con pagamenti intermedi, a fronte di pagamenti eseguiti dai beneficiari finali comprovati da documenti contabili aventi forza probante.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato articolo 32.

Prevenzione del crimine e controllo di legalità sugli investimenti

Gli investimenti previsti nel POR Sardegna 2000-2006 sono finalizzati alla realizzazione di numerose iniziative con rilevante ricaduta finanziaria ed occupazionale su di un territorio dove risulta presente, anche in misura rilevante, il radicamento della criminalità organizzata. Un radicamento criminale, questo, che nel tempo ha manifestato anche capacità di controllare e gestire attività economiche, spesso di consistente dimensione, attraverso società di comodo e reti complesse di attori sociali.

La Regione Sardegna considera pertanto la prevenzione del crimine come priorità politica inderogabile e si impegna ad assumere tutte le iniziative necessarie per impedire il rischio di situazioni di illegalità e infiltrazioni di tipo criminoso nel ciclo di attuazione del POR.

Il POR prevede per il periodo 2004-2006 l'attivazione di una specifica misura (6.5) volta a garantire la sicurezza in specifici territori con azioni mirate.

A tale scopo, la Regione si concerterà con i Ministeri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, in particolare con gli organismi preposti per la gestione del programma operativo "Sicurezza per lo sviluppo", al fine di assicurare una piena trasparenza nella gestione dei flussi finanziari e un costante monitoraggio delle procedure d'appalto, nonché delle opere da realizzarsi nel contesto del POR, con il preciso obiettivo di garantire un controllo di legalità sugli investimenti.

Al fine di intensificare l'azione di contrasto della criminalità, il 4 Aprile 2003 la Regione ha firmato con il MEF ed il Ministero degli Interni un Accordo di Programma Quadro per la Sicurezza che fornisce i punti di riferimento di concentrazione delle azioni a cura delle regioni e dello Stato.

Il rafforzamento della Pubblica Amministrazione locale e regionale é una condizione essenziale per il raggiungimento delle finalità previste dal piano d'azione.

La Regione farà ricorso, in sede di realizzazione del POR, alle possibilità di intervento offerte dall'Accordo di Programma Quadro su *Sicurezza e legalità organizzata* che si intende stipulare nel quadro di un'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Giunta regionale. Per queste attività la Regione si avvarrà anche della collaborazione dell'*Esperto Trasversale in Sicurezza e Legalità*, previsto nella Struttura Operativa di Gestione del POR.

Infine, con il preciso obiettivo di garantire un efficace coordinamento delle attività ed una valutazione complessiva delle situazioni di rischio, sarà assicurata la partecipazione incrociata, come peraltro già previsto dal QCS, di rappresentanti PON e POR ai rispettivi Comitati di Sorveglianza, con specifica relazione del rappresentante del Ministero dell'Interno sull'intensità del rischio di interessi criminali nel ciclo di investimenti.

Utilizzo delle risorse liberate

Le risorse rinvenienti all'AdG dai rimborsi comunitari e nazionali relativi ai progetti di prima fase (oggetto della ricognizione effettuata dall'AdG entro il 30/06/2002), nonché a tutti gli altri progetti imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento (cosiddette "risorse liberate") vengono totalmente e tempestivamente reinvestite dall'Autorità di Gestione per la realizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle misure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione del Complemento di Programmazione.

Le regole attraverso le quali tali condizioni possono essere anche concretamente poste a verifica sono definite come segue.

La quantificazione

Il meccanismo del reimpiego si manifesta come possibile nel momento in cui, a seguito dell'avvio delle rendicontazioni, scattano i presupposti del rientro dei fondi di cofinanziamento comunitario e statale. L'ammontare delle risorse da riprogrammare, definite "risorse liberate", non è inferiore all'importo riferito al "costo del progetto imputato al POR come "costo pubblico dell'operazione", al netto dell'autofinanziamento regionale, cofinanziato da risorse comunitarie e statali.

La quantificazione delle risorse liberate, conformemente alle esigenze dei casi concreti, è realizzata attraverso le informazioni tratte dal sistema di monitoraggio nazionale, avendo a riferimento la data di avvio del progetto e la loro identificazione come progetti che liberano risorse, puntualmente indicati sulla scheda progetto. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE rende disponibile all'Autorità di gestione del QCS un *report* predefinito, contenente, per programma operativo e misura, l'elenco e l'ammontare dei progetti coerenti, selezionati e certificati alla Commissione europea.

La finalizzazione settoriale e per misura delle risorse liberate

La riallocazione “per misura e azione” avviene a discrezione delle Autorità di Gestione, purché essa assicuri un apporto diretto agli obiettivi, sia effettuata all’interno dello stesso Asse prioritario che ha generato i rimborsi e sia aderente ai criteri previsti, nel programma operativo 2000/2006, per le misure di riferimento, così come dettagliato nel complemento di programmazione, ciò fermo restando che l’identificazione degli assi/settori/misure destinatari delle risorse liberate non potrà prescindere da una preventiva ricognizione della progettazione disponibile e dalla tempistica di utilizzo di tali risorse, per privilegiare la realizzazione di progetti che possiedono una tempistica di attuazione quanto più possibile parallela al periodo di programmazione 2000-2006.

Nei casi eccezionali in cui la riallocazione può comportare una attribuzione di risorse ad Assi diversi da quelli che hanno generato i rimborsi, essa dovrà essere chiaramente esplicitata e motivata dall’Adg e formerà oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza del Programma operativo interessato.

In tale contesto la destinazione delle risorse liberate avviene già dal primo anno di attuazione e in parallelo con l’avvio delle rendicontazione. L’elenco dei progetti che liberano risorse è stato approvato dalla Giunta Regionale sulla base del parere di legittimità dell’AdG., e del parere di coerenza dei Responsabili di misura.

La continuità degli interventi nella successione dei cicli di programmazione comunitaria.

Il sempre maggiore avvicinamento tra obiettivi e regole della programmazione comunitaria e di quella nazionale finanziata con risorse aggiuntive rende sempre più concreta la possibilità di indifferenza delle fonti di copertura di progetti volti al conseguimento di obiettivi comuni, anche in vista delle esigenze di tempestivo avvio del nuovo ciclo di programmazione.

Relazioni informative

Sulla base della preventiva quantificazione dell’ammontare delle risorse liberate, l’Autorità di Gestione del Programma Operativo invia annualmente, entro il 31 ottobre di ogni anno, all’Autorità di Gestione del QCS, un’apposita relazione nella quale sono specificati:

- le misure i cui obiettivi specifici sono rafforzati dai progetti finanziati con le risorse liberate;
- l’elenco dei progetti finanziati con le risorse liberate con la specifica del titolo, importo, e tempistica di attuazione di ciascun progetto;
- i criteri di ammissibilità e selezione previsti dal Complemento di Programmazione, sulla base dei quali sono stati selezionati e finanziati i suddetti progetti.

Il rispetto di questi requisiti costituirà elemento di valutazione in sede di determinazione delle allocazioni finanziarie relative al prossimo ciclo dei Fondi Strutturali.

6.4 MECCANISMI DI ATTUAZIONE: GESTIONE, SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Attività e procedure di gestione

La gestione complessiva delle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali viene effettuata dall’Amministrazione regionale mediante gli uffici a ciò preposti nell’ambito della rispettive strutture organizzative, art 34 Reg CE 1260/99.

L'AdG. del POR è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione del POR.

A tal fine la Giunta Regionale approverà un documento (Linee guida e direttive) che impegna le singole strutture attraverso la definizione dei compiti e ruoli nell'attuazione del POR. Eventuali deleghe saranno espressamente indicate nel Complemento di Programma.

Dall'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 1994-1999 si evince che uno dei maggiori punti di debolezza nella gestione del programma risiede nella complessità e rigidità delle procedure amministrative. In tal senso è indispensabile un'ulteriore azione volta alla semplificazione delle procedure che sarà condotta su impulso di un gruppo di lavoro all'uopo costituito nell'ambito del Comitato di Sorveglianza POR e avrà come oggetto:

- l'immediato utilizzo da parte della Regione delle opportunità esistenti offerte dalla legislazione nazionale per semplificare le procedure (vale a dire le leggi «Bassanini»);
- l'uso più sistematico degli strumenti esistenti intesi ad accelerare il processo decisionale, principalmente nel settore dei lavori pubblici («conferenze di servizi», «intese istituzionali di programma», «accordi di programma») ed il miglioramento in parallelo dei metodi operativi (in particolare un più ampio ricorso al principio del «silenzio-assenso»);
- lo snellimento delle procedure di selezione delle operazioni attraverso la riduzione/eliminazione di passaggi amministrativi superflui e il decentramento delle responsabilità.

Nella gestione del Programma, in applicazione delle leggi regionali di settore o delle disposizioni che saranno descritte nel Complemento di programma, potrà essere previsto che l'attuazione di una parte dell'intervento (Assi e/o singole misure e/o interventi) sia affidata ad altre amministrazioni (Province, Comunità Montane, Comuni) in grado di assicurarne - per motivi di competenza tecnico-amministrativa, di efficacia, e di efficienza - una migliore attuazione nel rispetto delle normative in vigore sugli appalti pubblici.

Fermo restando la responsabilità complessiva dell'Autorità di gestione del POR, il soggetto attuatore delle operazioni, risponde, nei confronti della Regione stessa e del Comitato di Sorveglianza, dell'efficacia e della regolare esecuzione della parte di Programma affidatagli, secondo gli obiettivi ed i tempi programmati. Inoltre, ha l'obbligo di trasmettere i dati e le informazioni relative, secondo i tempi e le modalità stabilite dal Sistema di monitoraggio regionale.

Nel Complemento di Programmazione sarà specificato, per ogni singola misura, l'Ufficio responsabile e le procedure per l'attuazione della Misura.

Informazione, pubblicità, trasparenza e comunicazione

I Fondi strutturali costituiscono il contributo concreto dell'Unione europea allo sviluppo economico degli Stati membri ed al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. In questo contesto è fondamentale garantire, attraverso adeguate azioni di informazione e pubblicità, l'accessibilità alle opportunità offerte dai Fondi strutturali e promuovere nell'opinione pubblica la conoscenza degli interventi realizzati e dei relativi benefici per le comunità locali.

L'Autorità di Gestione provvede a rendere pubblico il POR attraverso le azioni in materia di informazione e pubblicità che saranno realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

Artt. 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; Regolamento (CE) 1159/2000 della del Consiglio concernente le azioni di informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali ad opera degli Stati membri.

Obiettivi delle azioni informative e pubblicitarie

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e pubblicità sono i seguenti:

- far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità offerte dai Fondi strutturali e le modalità per accedervi, al fine di ottenere la maggiore partecipazione possibile in termini di numero di progetti presentati;
- garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni e l'utilizzo di procedure e strumenti di partecipazione semplici ed efficaci;
- comunicare efficacemente all'opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l'Unione europea si prefigge di conseguire, in partenariato con gli Stati membri, attraverso gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali;
- migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di comunicazione attraverso un processo continuo di monitoraggio e valutazione dei risultati.

Il piano delle azioni di comunicazione

Il piano delle azioni di comunicazione è stato predisposto e allegato al Complemento di Programmazione approvato dal CdS nella seduta del 7 dicembre 2000.

Il piano contiene i seguenti elementi:

- obiettivi delle azioni e pubblico cui sono rivolte;
- contenuti e strategia delle azioni;
- bilancio di previsione;
- servizi amministrativi o organismi competenti per l'attuazione del Piano;
- criteri per la valutazione delle azioni realizzate.

Il piano accompagna il processo di attuazione del Programma e pertanto passa gradualmente dalla priorità della fase di avvio, di informazione ai potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dai Fondi strutturali, alla priorità della fase di regime di dare conto degli stati di attuazione e dei risultati conseguiti. Inoltre, dovrà essere sensibilizzata l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea per sostenere le politiche di sviluppo, specificando le missioni dei vari Fondi strutturali.

Le metodologie e gli strumenti di comunicazione del Piano dovranno essere definiti tenendo conto che il funzionamento dei Fondi strutturali è complesso e, come tale, non è sempre comprensibile ai cittadini. Sarà pertanto necessario porre la massima attenzione sia ai contenuti che al linguaggio (es. meno testo e più illustrazioni) da utilizzare per la comunicazione in relazione agli specifici target di destinatari.

Ruolo delle Autorità di Gestione e dei Comitati di Sorveglianza

L'Autorità di Gestione è responsabile:

- dell'identificazione di un responsabile per la comunicazione;
- della tempestiva organizzazione di campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;
- dell'accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- della periodicità dell'informazione (quale, ad esempio, la pubblicazione di bollettini informativi trimestrali sull'attuazione degli interventi dei Fondi Strutturali);

- dell'organizzazione di riunioni periodiche con le "parti" e la stampa (ad esempio, i regolamenti interni dei Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi possono prevedere l'organizzazione di conferenze stampa e conferenze aperte al pubblico in occasione delle loro riunioni).

In relazione all'esigenza di rafforzare il ruolo di sostegno/assistenza agli operatori svolto dall'Amministrazione regionale, per potenziare la capacità di elaborazione di progetti a livello locale, l'Autorità di gestione del programma operativo provvederà:

- all'istituzione di efficienti punti di informazione locali e all'eliminazione di duplicazioni nelle responsabilità;
- ad una più ampia diffusione dell'uso dell'informatica (come la creazione di specifiche pagine web e di indirizzi di posta elettronica);
- all'istituzione di efficienti punti di informazione locali e all'eliminazione di doppioni nelle responsabilità;
- ad una più ampia diffusione dell'uso dell'informatica (ossia la creazione di specifiche pagine web e di indirizzi di posta elettronica);
- all'istituzione di «unità di assistenza tecnica» a livello regionale, allo scopo di fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati in merito all'utilizzo concreto dei Fondi comunitari;
- alla predisposizione di un programma di scambi di esperienze.

Inoltre, per quanto riguarda l'allestimento del materiale informativo e pubblicitario, si dovrà fare riferimento alle norme definite nell'allegato al Regolamento n. 1159/2000.

L'AdG provvede, informandone il CdS, a mettere in atto le misure necessarie per assicurare e migliorare i collegamenti con «il territorio» (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate), e ad informare l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare dei risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali comunitari.

La "responsabile per la comunicazione" del POR è stata designata in occasione della prima riunione del CdS. Ella presenta, in occasione delle riunioni del CdS, specifiche relazioni sullo stato di attuazione del Piano, evidenziando i risultati raggiunti e le criticità rilevate. Queste relazioni saranno utilizzate per la redazione dei rapporti annuali di esecuzione del Programma Operativo, per la parte relativa al capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'AdG garantirà adeguata informazione sulle attività e sulle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza attraverso la predisposizione e l'aggiornamento di una o più pagine web e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.

Valutazione delle azioni informative e pubblicitarie

La valutazione del Programma Operativo, soprattutto in relazione alla scadenza del 2005 per gli aggiornamenti della valutazione intermedia, dovrà contenere una parte specifica relativa all'efficacia delle azioni di informazione e pubblicità realizzate in relazione agli obiettivi fissati ed ai risultati attesi.

Sorveglianza

Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) è istituito con Decreto del Presidente della Regione. E' presieduto dall'Assessore della Programmazione, o da un suo delegato.

Il Comitato di Sorveglianza è composto da:

- l'Autorità di Gestione del Programma Operativo;
- i Direttori regionali responsabili del coordinamento di ciascun Fondo Strutturale;
- i Responsabili di Misura e di linee di intervento
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (Agricoltura)
- un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, (Pesca)
- un rappresentante del Ministero del Welfare;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari opportunità;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente in qualità di Autorità ambientale centrale;
- un rappresentante per ciascuna Autorità di Gestione titolare di programmi operativi nazionali;
- un rappresentante del Ministero per i Beni culturali e le attività culturali;
- un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale;
- un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità;

con voto consultivo:

- una rappresentanza della Commissione Europea;
- un rappresentante della BEI, se del caso;
- i rappresentanti delle pertinenti parti istituzionali, economiche, sociali e ONG.

Ai lavori del Comitato partecipano le Autorità di Pagamento dei 4 Fondi e i Dirigenti Ispettori dell'Ufficio di controllo di II livello.

I criteri fondamentali sui quali basare la scelta della rappresentanza dei partners economico e sociale e delle ONG saranno quelli del bilanciamento paritetico degli interessi tra imprese e lavoro dipendente, della prevalenza della rappresentatività degli interessi e degli utenti al centro degli interventi programmati e della competenza, tenuto conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile.

I componenti dell'Amministrazione regionale e i rappresentanti delle Parti economiche e sociali sono stati designati dalle rispettive strutture entro un mese dall'istituzione del Comitato.

I rappresentanti delle ONG ambientali saranno designate secondo modalità coerenti con quanto previsto dal QCS, che saranno specificate nel Complemento di Programmazione.

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta del Comitato stesso.

Con apposito Regolamento interno sono state fissate le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni del Comitato di Sorveglianza. Tale regolamento è adottato dal Comitato di Sorveglianza nella prima riunione.

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno.

Il coordinamento tra i Comitati di Sorveglianza (o organismi analoghi) di forme di intervento sarà assicurata mediante la presenza incrociata delle diverse Autorità di Gestione).

Per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione, sottoposta alle decisioni del Comitato, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, si avvarrà della Segreteria Tecnica, che sarà dotata di un numero di addetti congruo all'entità dei compiti da assolvere.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del Programma è istituita presso:

Centro Regionale di Programmazione
Via Mameli, 88 09123 Cagliari
Responsabile: Dirigente qualificato
Posta elettronica: CRP@regione.sardegna.it

Le spese di funzionamento di tale Segreteria, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell'assistenza tecnica, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 30 del Reg. 1260/99, in materia di ammissibilità delle spese.

Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, quelli indicati nel QCS e nel regolamento interno. Assicurano inoltre il seguito degli adempimenti derivanti dalle chiusure delle forme di intervento del periodo 1994/99.

Nell'ambito delle proprie attività, il Comitato di Sorveglianza, attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie azioni per assicurare un efficace, efficiente e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune rimodulazioni e riprogrammazioni del Complemento di programmazione. Le procedure necessarie saranno definite nel regolamento interno del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza disporrà di una propria pagina web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato.

Modifica del POR

Il Programma Operativo Regionale può essere modificato nel rispetto di quanto indicato all'art.14 del Regolamento (CE) n.1260/99

Sistema di Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio del POR assicurerà:

- la registrazione delle informazioni relative all'attuazione al livello previsto dall'art. 36 del Regolamento (CE) 1260/1999;

- la disponibilità di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;
- la raccolta di informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

L'Autorità di Gestione del POR garantisce, fin dal momento dell'approvazione del programma stesso, l'attivazione e il corretto funzionamento del sistema informatizzato di monitoraggio e si impegna ad adottare le azioni necessarie ad assicurarne la piena e completa operatività, a partire dal 31.12.2000 per tutto il periodo di programmazione 2000-2006, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 14, 2° comma del DPR 38/98, dandone comunicazione alla Commissione Europea.

L'Autorità di Gestione è responsabile dell'impostazione e della realizzazione del sistema monitoraggio nel rispetto dei seguenti criteri di base:

- immediata adozione nel modello di monitoraggio del sistema di indicatori di programma (finanziari, procedurali e di avanzamento fisico individuati a livello di QCS);
- rispetto dei modelli omogenei relativi all'attività di monitoraggio dei programmi del QCS 2000-2006 (tabelle, indicatori sintetici, analisi comparative, elaborazioni) efficaci e coerenti rispetto agli obiettivi di alimentazione del sistema di valutazione dei programmi e rappresentazione delle informazioni necessarie per l'attività di sorveglianza del Programma.

Raccolta e flussi di dati

I dati vengono raccolti a livello di progetto ed aggregati per misura sotto la responsabilità del Responsabile di misura anche con la costituzione di adeguate strutture tecniche interne.

Il Responsabile di misura trasmette i dati raccolti all'Autorità di Gestione del Programma Operativo, che provvede alla loro trasmissione al sistema centrale di monitoraggio.

La raccolta dei dati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti specifici di ciascun Fondo Strutturale.

Monitoraggio finanziario

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati, a livello di Misura, Asse prioritario e Programma Operativo, al Piano finanziario vigente e al Complemento di Programmazione.

Monitoraggio fisico

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di gestione del QCS.

Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nei programmi operativi e nel complemento di programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Con riferimento agli interventi in agricoltura e per lo sviluppo rurale, una particolare attenzione andrà posta alla rilevazione delle informazioni previste dal sistema di monitoraggio

nazionale come base di riferimento per una puntuale risposta al questionario valutativo comune definito a livello comunitario, ferma restando l'esigenza di predisporre a questo scopo anche rilevazioni specifiche.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale viene attivato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati

Per il periodo fino a dicembre 2004, i dati finanziari vengono aggiornati e diffusi con cadenza trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno). I dati procedurali con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre). I dati fisici vengono aggiornati e diffusi con cadenza annuale (31 dicembre di ogni anno).

A partire da gennaio 2005, i dati finanziari vengono aggiornati con flusso continuo su supporto web e diffusi con cadenza bimestrale (al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno). Resta invariata la cadenza di aggiornamento e diffusione dei dati procedurali e fisici.

I dati vengono rilevati al livello di progetto (massimo livello di disaggregazione). I livelli successivi di aggregazione sono: Misura, Asse prioritario, Programma Operativo. Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di "categoria di intervento" indicato dalla Commissione Europea.

I dati di monitoraggio finanziario del POR, disaggregati per Asse prioritario e Misura, distinti per anno, vengono trasmessi, via web, a cura del Centro di Programmazione alla Commissione Europea – Direzione Generale della Politica Regionale - con cadenza trimestrale fino a dicembre 2004 e bimestrale dopo tale data secondo le seguenti scadenze temporali:

- per il periodo fino a dicembre 2004, i dati finanziari vengono aggiornati e diffusi con cadenza trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno). I dati procedurali con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre). I dati fisici vengono aggiornati e diffusi con cadenza annuale (31 dicembre di ogni anno);
- a partire da gennaio 2005, i dati finanziari vengono aggiornati con flusso continuo su supporto web e diffusi con cadenza bimestrale (al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno). Resta invariata la cadenza di aggiornamento e diffusione dei dati procedurali e fisici.

I dati di monitoraggio sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE – entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilevazione. I dati di attuazione fisici e procedurali sono inseriti nelle Relazioni annuali di attuazione del Programma.

Validazione e controllo qualità

Le procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati fanno oggetto di un'azione di validazione e di controllo qualità, a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione e verifica degli

investimenti pubblici – Unità di verifica, al fine di verificarne la coerenza, la sicurezza e l'affidabilità mediante controlli casuali su campioni significativi di informazioni. Una specifica procedura permette l'individuazione tempestiva dei “punti di crisi”.

Reporting e coordinamento delle fonti informative

A partire dal giugno 2004, i dati di monitoraggio finanziari, fisici e procedurali saranno presentati ad ogni riunione del Comitato di Sorveglianza del POR in forma tabellare standardizzata sulla base di fonti MONIT. Lo schema di tale presentazione standard è deciso dal gruppo di lavoro “Valutazione e monitoraggio del QCS” e deve includere elementi di raffronto con altre fonti informative, come specificato qui di seguito, ed evidenziare eventuali scostamenti.

In tale ottica, a partire dal 2004 le previsioni di spesa trasmesse alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 32.7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 sono integrate con altre informazioni al fine di contenere i seguenti dati:

- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno successivo.

I dati sono disaggregati a livello di Fondo strutturale. Un loro aggiornamento viene comunicato alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande di pagamento vengono inoltrate alla Commissione Europea con cadenza periodica, almeno tre volte l'anno (entro il 30 giugno, il 31 ottobre e il 31 dicembre), per Fondo strutturale. E' necessario evitare la concentrazione delle richieste di pagamento nell'ultima parte dell'anno.

I dati relativi alle spese dichiarate alla Commissione nelle richieste di pagamento vengono allegati alle comunicazioni bimestrali dei dati finanziari del sistema di monitoraggio, assicurando una presentazione che consenta un immediato confronto al fine di permetterne l'utilizzo come strumento di gestione e di prevenzione delle difficoltà.

Autovalutazione

L'esercizio di autovalutazione delle misure, lanciato dal Ministero dell'Economia in collaborazione con le Autorità di gestione dei programmi operativi nel corso del periodo 2002-2003, ha ottenuto buoni risultati e ha messo il Comitato di Sorveglianza del POR nelle condizioni di adottare decisioni utili per il miglioramento dell'attuazione degli interventi.

L'Autorità di Gestione del POR stabilisce le modalità operative di svolgimento dell'autovalutazione, sulla base degli indirizzi tecnici e metodologici concordati in partenariato con il MEF-DPS. L'Autorità di Gestione si impegna a reiterare tale esercizio con cadenza annuale nel periodo 2004/2006.

Assistenza tecnica e buone pratiche

In caso di esigenze puntuali di rafforzamento e di miglioramento del sistema di monitoraggio e di coordinamento delle fonti informative, specifiche azioni di assistenza tecnica potranno essere finanziate a carico del PON ATAS.

Al fine di trarre vantaggio dalle buone pratiche esistenti presso le Amministrazioni centrali e regionali, l'Autorità di Gestione si impegna ad una rapida diffusione delle stesse.

Accesso all'informazione

I dati di monitoraggio, a livello di Asse prioritario e di Misura del POR sono disponibili all'interno della pagina web del Comitato di Sorveglianza del POR.

Il Comitato di Sorveglianza del POR stabilisce contenuti e modalità di altre forme di divulgazione dei dati di monitoraggio.

Valutazione

Impostazione dell'attività di valutazione del POR

L'Autorità di Gestione del Programma attiverà un sistema di valutazione basato su procedure, metodi e contenuti omogenei con quelli definiti dal QCS e dalla Commissione Europea. Per queste attività si avvarrà dell'Unità tecnica di supporto alla realizzazione e attivazione del sistema di valutazione del Programma, inserito nella rete nazionale dei Nuclei di valutazione previsti dalla stessa L.144/99.

La valutazione intermedia

L'Autorità di Gestione del Programma è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del programma ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) n.1260/99, in collaborazione con l'Autorità di Gestione del QCS e la Commissione Europea, e si avvarrà di un Valutatore indipendente. La valutazione intermedia verrà svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e criteri di qualità condivisi sulla base del sistema di indicatori assunti per l'attività di sorveglianza e valutazione del Programma Operativo.

Lo *schema generale* di riferimento per la valutazione intermedia è sostanzialmente rappresentato da quattro principali profili di analisi per asse e per misura:

- strategia complessiva e pertinenza con gli obiettivi perseguiti dagli interventi;
- efficacia degli interventi;
- efficienza degli interventi;
- fattibilità e implementazione degli interventi.

Ulteriori profili di analisi saranno rivolti a valutare complessivamente il Programma rispetto a:

- l'impatto (macro/micro) del Programma;
- l'esternalità e gli effetti indiretti generati dal Programma;
- la compatibilità/coerenza del Programma con le politiche nazionali e con le politiche comunitarie, con particolare riferimento ai profili trasversali (politiche attive del lavoro, pari opportunità, ambiente, sviluppo rurale, mercato interno e internazionalizzazione economica e culturale);
- il contributo del POR al raggiungimento degli obiettivi del QCS.

La procedura di selezione del Valutatore indipendente del Programma è stata completata a cura dell'Autorità di gestione, con la stipula del contratto, entro il 31.12.2001, secondo

modelli standardizzati di bandi di gara condivisi e metodologie comuni di valutazione, compresi i set di indicatori di riferimento, predisposti dall'Autorità di gestione del QCS.

Aggiornamento della valutazione intermedia

Conformemente a quanto previsto dall'art.42 del Reg. n.1260/99 l'aggiornamento della valutazione intermedia dovrà concludersi entro il 31.12.2005. Le finalità dell'aggiornamento sono rivolte alla preparazione della valutazione ex-post ed alla preparazione dell'intervento successivo.

L'aggiornamento della valutazione intermedia avviene entro la tempistica prevista dall'art. 42 del Regolamento 1260/1999 (31.12.2005), sulla base di quanto appreso, nella prima fase di valutazione intermedia in relazione alle più idonee modalità organizzative e ai più appropriati metodi di ricerca, e delle indicazioni derivanti dalle attività di valutazione di secondo livello condotte dal Sistema nazionale di valutazione per le regioni OB.1 con il coordinamento dell'Unità di valutazione e dalla Commissione Europea. Tale esperienza e indicazioni confermano l'importanza e suggeriscono il rafforzamento della definizione di chiare domande di valutazione, di una adeguata funzione di gestione della valutazione e di un indirizzo dell'attività fortemente orientato alla valutazione degli effetti del programma.

L'aggiornamento della valutazione è infatti finalizzato all'analisi dei risultati e dell'impatto del Programma, in relazione a temi strategici chiaramente identificati; particolare rilievo riveste anche l'analisi sulla capacità delle politiche di sviluppo di incidere nel senso desiderato sul territorio in preparazione di ulteriori interventi e di contribuire agli obiettivi delle strategie comunitarie di Lisbona e Göteborg.

L'organizzazione delle attività di aggiornamento della valutazione intermedia (identificazione del Valutatore e stipula del contratto) sarà perfezionata entro il 30.6.2004.

Valutazione ex-post

La valutazione ex-post ricade nella responsabilità della Commissione Europea, in collaborazione con l'Autorità di Gestione del Programma, conformemente all'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

Controllo

La responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 spetta alle Amministrazioni titolari degli interventi medesimi, sulla base della normativa nazionale vigente e conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 438/2001.

L'Autorità di Gestione è responsabile, ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/99, della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di una sana gestione finanziaria ed in armonia con gli indirizzi del Ministero dell'Economia e delle Finanze., Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGRUE.

Il sistema complessivo regionale di gestione e controllo dovrà, conformemente alla normativa comunitaria e agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, assicurare in particolare:

- il rispetto della partecipazione dei contributi comunitari nei limiti fissati;

- la conformità della natura e dei tempi degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la coerenza della destinazione delle azioni con quella del POR;
- l'individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese, verificando che le stesse siano abilitate ad esigere un rendiconto dettagliato delle spese a livello inferiore, da utilizzare come documentazione di sostegno per le proprie registrazioni contabili.

La verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo è demandata all'Ufficio Ispettivo, struttura funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di Gestione che dalle Autorità di Pagamento. Tale Ufficio è responsabile dei controlli da effettuarsi in maniera sistematica, nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5 % della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie con gli obiettivi e i contenuti delle schede tecniche di misura.

Per i controlli di cui all'art. 9 del Reg. CE 438/2001, le Autorità di Pagamento possono chiedere il supporto all'Ufficio di controllo di II livello.

I controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi Strutturali potranno essere effettuati:

- dall'Autorità di Gestione sulla base delle competenze istituzionali e delle attribuzioni di legge;
- dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE sia partecipando a quelli disposti dalle Autorità di Gestione degli interventi o dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea;
- dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea.

In base alle indicazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -IGRUE- è stata predisposta un'adeguata pista di controllo in grado di:

- rendere agevole l'individuazione delle carenze e rischi nell'esecuzione di azioni e/o progetti;
- verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi certificati con le singole registrazioni di spesa e la documentazione giustificativa ai vari livelli (identificazione dei documenti giustificativi, data e metodo di pagamento e disponibilità della documentazione di supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione, informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per ciascun progetto cofinanziati, compresa la data della registrazione contabile e l'importo di ogni voce di spesa);
- verificare con criteri selettivi, e sulla base dei rischi, le richieste di pagamento e le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli;
- rendere disponibili, ai vari livelli di gestione, i piani tecnici e finanziari delle azioni e dei documenti di procedura;
- consentire l'individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese e descrivere le relazioni tra le autorità;
- prevedere un rendiconto dettagliato delle spese (con un'accurata ripartizione dell'importo, debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni

cofinanziati dai Fondi strutturali) al livello inferiore, da utilizzare come documentazione di sostegno per le registrazioni contabili a livello superiore.

L'Ufficio di controllo di II livello collaborerà con le corrispondenti strutture nazionali e comunitarie e potrà ricorrere, a fini di assistenza tecnica, ad organismi esterni che agiscono sotto la sua responsabilità. I controlli, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di verifiche amministrativo-contabili, saranno eseguiti con le modalità, tra l'altro, previste dall'art. 7 del Regolamento (CE) n.2185/96.

Esiti dei controlli

A controllo ultimato verrà predisposta una relazione esplicativa del lavoro che rimane agli atti dell'ufficio che effettuerà il controllo il quale trasmetterà copia della relazione all'Autorità di gestione per informarla adeguatamente informata sugli esiti del controllo.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque genere i responsabili del controllo invieranno le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Le informazioni sulle irregolarità riscontrate e gli aggiornamenti sulle stesse vengono raccolte e riunite dall'Ufficio competente presso l'autorità di Gestione del POR, che trimestralmente su di esse invierà una relazione al Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie, presso la Presidenza del Consiglio, per trasmetterla alla Commissione europea. In allegato alla IV rilevazione trimestrale delle irregolarità, l'Autorità di Pagamento prepara una dichiarazione sulle somme in attesa di recupero, ripartite per anno (art.8 Regolamento (CE) 438/01).

I recuperi vengono gestiti dai Responsabili di Misura, i quali qualora non sia possibile procedere ai recuperi in via amministrativa, trasmettono alla Direzione Generale dell'Area Legale della Regione le informazioni necessarie per le ulteriori azioni giurisdizionali.

Specificità di attuazione dei progetti integrati

I progetti integrati sono definiti dal Q.C.S. come un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario. Tali azioni devono di norma essere connotate da una "massa critica" adeguata.

La definizione evidenzia due elementi:

- il concetto di integrazione progettuale, caratteristica generale dell'attività cofinanziata dai Fondi strutturali;
- il riferimento territoriale del complesso delle azioni programmate, inteso non solo come destinatario di iniziative e di azioni di sviluppo, ma come contesto di cui si vogliono attivare le potenzialità latenti e/o presenti.

I progetti integrati devono inserirsi coerentemente all'interno della strategia regionale, delle linee di intervento (territoriali, settoriali e di filiera) e dei metodi (concertazione, collaborazione pubblico-privato) indicati nel Complemento di Programmazione.

Finalità

I progetti integrati devono soddisfare una duplice esigenza:

- assicurare adeguato riconoscimento agli interventi che rispondano a un principio di integrazione e di concentrazione, sia funzionale che territoriale, e siano quindi basati su di un'idea guida di sviluppo esplicitata e condivisa;
- fare in modo che alla maggiore complessità di realizzazione di queste azioni facciano riscontro modalità di attuazione e gestionali unitarie, organiche e integrate, in grado di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi nei tempi prefissati.

Elementi identificativi e criteri generali per l'attuazione:

Gli elementi che caratterizzano i progetti integrati sono:

- individuazione dell'idea-guida e della strategia del progetto, che si traduce nella definizione di obiettivi concreti riferiti al progetto stesso;
- identificazione di un ambito territoriale o tematico specifico, che rappresenta il contesto di riferimento;
- identificazione del soggetto responsabile del progetto;
- identificazione delle modalità gestionali e procedurali e di monitoraggio più opportune a rendere effettiva la realizzazione del progetto integrato, in relazione alle caratteristiche del progetto stesso.

Nel Complemento di Programmazione sono specificate le modalità attuative e le procedure di monitoraggio dei Progetti Integrati.

L'attuazione dei progetti integrati richiede che vengano assicurati:

- la designazione di un soggetto che possa intervenire rapidamente ed efficacemente, per consentire la risoluzione dei problemi che insorgono a livello di gestione del progetto.
- un monitoraggio efficace e tempestivo, attraverso l'individuazione di idonei indicatori per la sorveglianza, che tengano conto della collocazione del progetto integrato all'interno del programma operativo.

La capacità della Regione di attuare tempestivamente i progetti integrati è uno dei criteri di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza nazionale del 6%.

Collocazione nel programma operativo

All'interno del Programma operativo e del Complemento di programmazione, i progetti integrati non si traducono in un'articolazione ulteriore che si affianca ad Assi e Misure, bensì in una modalità operativa di attuazione che si sceglie di adottare perché una serie di azioni – che fanno capo ad Assi e Misure diverse – siano esplicitamente collegate tra loro e finalizzate a un comune obiettivo. Al tempo stesso, i progetti integrati necessitano di dotarsi di risorse finanziarie, da quantificare complessivamente e distribuire tra le Misure che contribuiscono alla loro realizzazione.

Programmazione negoziata

L'attuazione dei progetti integrati può essere sostenuta dalle esperienze maturate con gli strumenti della programmazione negoziata e ogni altro strumento di programmazione per lo sviluppo locale.

In tal senso, particolarmente significativo è il contributo dei Patti territoriali al perseguimento di una piena responsabilizzazione dei soggetti locali - e delle relazioni che intercorrono tra loro - tanto importante per l'affermazione dei sistemi produttivi locali.

Ulteriori esperienze da valorizzare sono quelle relative a:

- il contratto di Programma, che costituisce uno strumento in grado di incidere sulle situazioni locali, attraverso la realizzazione di interventi qualificati in settori di interesse strategico - quali quelli relativi all'alta tecnologia, alla ricerca e all'uso compatibile delle risorse ambientali e culturali – e la promozione di iniziative di carattere consortile;
- il contratto d'area, quale strumento operativo per realizzare un ambiente economico favorevole a nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione, attraverso modalità amministrative, relazioni sindacali e condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.
- Programmi d'interesse Comunitario (PIC), PRUSST, contratti di quartiere, altri eventuali strumenti impiegati dalla Regione con particolare riferimento ai Programmi Integrati d'Area (P.I.A).

In questi ambiti vengono privilegiati, come prevede il QCS, gli interventi che hanno per oggetto le PMI anche in forma aggregata.

Sulla base delle indicazioni del QCS sopra riportate, la Regione avvia il processo di identificazione, valutazione, selezione e attuazione dei progetti integrati, che possono prevedere soluzioni attuative concorsuali e/o negoziali.

Il processo può essere integrato con la contestuale attivazione di strumenti di programmazione negoziata (Patti Territoriali) da riferire a più PIT o ad ambiti provinciali.

In considerazione del ruolo riconosciuto dalla Regione ai Progetti Integrati quali strumenti attuativi del P.O.R. e funzionali allo sviluppo, vengono assegnate ai P.I.T risorse pari al 20% delle risorse totali del P.O.R. ricorrendo, in caso di carenza di risorse, a procedure di selezione concorsuali per l'individuazione delle operazioni prioritarie da finanziare.

Specificità di attuazione dei progetti integrati

Nel Complemento di programmazione verranno evidenziate il complesso di azioni intersettoriali, convergenti verso un comune obiettivo di sviluppo territoriale, che identificano i progetti integrati. Per essi verranno evidenziati:

- Identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritariamente degli interventi dei progetti integrati;
- Individuazione degli obiettivi dei progetti integrati;
- Indicazione della strategia di intervento;
- Procedure di progettazione, approvazione e finanziamento dei progetti integrati e ammontare delle risorse complessive loro destinate;
- Modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali;
- Identificazione delle misure che, all'interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati;
- Indicazione del soggetto responsabile dei progetti integrati;
- Indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;
- Modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali;
- Eventuali procedure per l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile;
- Eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di Sorveglianza;
- Integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con il pertinente quadro normativo di riferimento;

- Eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale (patti territoriali, ecc.).

La Regione provvederà a nominare con apposito atto formale il proprio soggetto interno responsabile del coordinamento di tutte le attività tra i vari responsabili di Misura del POR interessati al progetto integrato al fine di garantire unicità di azione e intervento per le competenze che restano in capo all'Amministrazione tra cui anche la valutazione ex-ante e in itinere del progetto integrato.

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP saranno attuati conformemente alle misure del POR dalla autorità regionale designata. I progetti saranno istruiti dalla stessa autorità regionale nel rispetto delle stesse regole definite dalle misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

In relazione al diverso livello di maturazione dei processi avviati e, conseguentemente, alla necessità di esplicitare, nella seconda fase di attuazione, il percorso attuativo dei singoli progetti integrati, indispensabile per valutarne l'effettiva sostenibilità all'interno dell'orizzonte temporale di riferimento del QCS, l'Autorità di Gestione dovrà completare le procedure istruttorie di definizione ed approvazione di ciascun progetto integrato territoriale improrogabilmente entro il 31.12.2004.

In assenza di tale approvazione nel termine prescritto, le proposte di Progetti Integrati Territoriali non potranno più essere finanziate con le risorse del POR.

Di tale processo sarà informato congiuntamente nel corso della prima riunione utile del 2005.

Entro il 30 Giugno 2005 per ciascun Progetto integrato territoriale dovrà inoltre essere definito e sottoscritto un Accordo di Programma contenente, tra l'altro, un cronogramma analitico di attuazione delle singole operazioni previa presentazione ai responsabili delle misure pertinenti ai singoli PIT, dell'intera documentazione prescritta nel Complemento di Programmazione.

La mancata presentazione di tale documentazione e della sottoscrizione dell'Accordo di Programma nel termine prescritto, determina l'automatica decadenza del PIT dal finanziamento del POR salvo casi eccezionali di concessione di una sola proroga debitamente motivata e documentata, da parte dell'Autorità di Gestione previo accordo del Comitato di Sorveglianza del POR. Il cronoprogramma analitico di attuazione dovrà essere verificato con cadenza almeno semestrale a cura dell'Autorità di Gestione ed i risultati dovranno essere riferiti nei Comitati di Sorveglianza. L'Autorità di Gestione adotterà tutte le iniziative necessarie a garantire il completamento del percorso attuativo delle misure che contribuiscono al finanziamento dei progetti integrati entro i termini previsti per la chiusura dei programmi.

6.5 RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento nell'ambito del presente Programma saranno conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

L'Autorità di Gestione è responsabile del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e comunica al Comitato di Sorveglianza, almeno una volta all'anno, la situazione in termini di rispetto della normativa, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- l'attuazione delle Direttive Comunitarie;
- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell'ambiente e il rispetto del principio "chi inquina paga";
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

L'attuazione delle Direttive Comunitarie

Le regole in materia di concorrenza

Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono essere conformi alle norme comunitarie (disposizioni del Trattato, giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e atti di diritto derivato vincolanti³⁶) in materia di concorrenza.

Il cofinanziamento comunitario di aiuti di Stato è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato.

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo sviluppo rurale vigono gli art. 51 e 52 del Reg.(CE) n.1257/99, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1783/2003, nonché il Regolamento di esenzione (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (G.U. L. 1 del 03.01.2004) . Il riferimento alla programmazione nazionale di cui alla legge 499/99, ed in particolare al Piano agrumicolo nazionale, è pertinente nella misura in cui detta programmazione è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate dai Fondi strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

I grandi progetti

Per i Grandi progetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (CE) 1260/1999.

³⁶ Regolamenti, Direttive e Decisioni.

La Commissione Europea – DG Politica Regionale ha pubblicato nel corso del 2002 una guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento, come base di riferimento e di indirizzo.

La tutela dell'ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel VI programma di azione per l'ambiente della Comunità europea 2000-2010, nelle conclusioni del Consiglio Europeo di Goteborg, nel protocollo di Kyoto, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali.

Nella realizzazione degli interventi sarà data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

Nel settore della valutazione di impatto ambientale, il recepimento della Dir. 97/11/CE è avvenuto – nei fatti – attraverso il D.P.R. 11 febbraio 1998, il Dpcm 3 settembre 1999 e il Dpcm 1 settembre 2000 che ha ampliato le categorie di progetti sottoposti a procedura di VIA ed ha imposto l'adeguamento delle disposizioni regionali in materia entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In ragione di ciò, le Regioni italiane, nel normare le modalità di applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla Dir. 85/337/CEE, hanno potuto considerare i contenuti della Dir. 97/11/CE.

Peraltro, il Ministero dell'Ambiente attraverso la Circolare esplicativa del Dpcm 3 settembre 1999³⁷ ha confermato l'obbligo della diretta e immediata applicabilità della Dir. 97/11/CE, anche in assenza di esplicito recepimento da parte delle Autorità nazionali.

In ogni caso, in ragione della rilevanza del tema nel quadro delle azioni finanziate dai Fondi Strutturali, si conferma che a tutti i progetti la cui domanda di autorizzazione è stata sottoposta all'autorità competente dopo il 14 marzo 1999, si applica la Dir. 97/11/CE.

L'Autorità ambientale, coerentemente con le procedure previste nel Piano di cooperazione sistematica tra la stessa Autorità ambientale e l'Autorità di Gestione, provvederà alla verifica del rispetto della normativa ambientale vigente e in particolare, con riferimento alla "Rete Natura 2000", si farà carico di informare tutte le autorità responsabili degli interventi e delle misure quanto alla localizzazione sul territorio regionale dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite o in corso di istituzione, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive (segnatamente gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE).

Nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'art. 37 del Reg. (CE) n.1260/99 sarà dettagliato lo stato di implementazione delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

³⁷ Circolare del Ministero dell'Ambiente 14 marzo 2000, n. 3183 - Diretta e immediata applicabilità del Dpcm 3 settembre 1999 in materia di VIA. regionale

Le pari opportunità

Particolare attenzione sarà posta all'attuazione del principio delle pari opportunità, sia sotto il profilo della equiparazione delle possibilità di accesso e permanenza sul mercato del lavoro, sia sul versante dell'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

Per la promozione del principio sarà utilizzato tutto il potenziale delle misure a disposizione.

Particolare attenzione sarà prestata ai seguenti punti:

- incrementare la presenza femminile all'interno della forza lavoro, anche con azioni positive specifiche per innalzare i tassi di occupazione;
- garantire alle donne l'accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e una programmazione negoziata;
- assicurare un'adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita familiare e professionale;
- migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche.

Nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'art. 37 del Reg. (CE) n.1260/99 saranno dettagliati gli obiettivi raggiunti in relazione alle azioni dei Fondi strutturali.

Le politiche del lavoro

Il quadro di riferimento principale è rappresentato dalla nuova Strategia Europea per l'Occupazione, che trova fondamento nella Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a "Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione".

I nuovi orientamenti identificano tre obiettivi generali e correlati tra loro: il raggiungimento della piena occupazione, il miglioramento della qualità e della produttività sul posto di lavoro ed il rafforzamento della coesione e dell'integrazione sociale.

La verifica dell'impatto occupazionale degli interventi previsti nei Complementi di Programmazione costituisce un tema cui viene assegnata particolare importanza: l'impegno in questo ambito dovrà sostanziarsi attraverso la realizzazione di rilevazioni adatte a misurare e a valutare gli esiti occupazionali delle singole azioni.

Le piccole e medie imprese

Nella realizzazione della valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con particolare attenzione la partecipazione delle piccole e medie imprese al programma.

6.6 RISERVA DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA

Il programma concorre all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base della proposta dettagliata - elaborata per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea - relativa a criteri,

procedure e modalità tecniche, che l'autorità di gestione del QCS presenterà nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del QSC stesso.

L'Autorità di Gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale.